



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo della Margherita
Via G Verdi, 3 • 20070 Vizzolo Predabissi MI

tel 02.9832961 • fax 02.9832128

cod mecc MIIC8A300D • C.F. 92508780159

e-mail miic8a300d@istruzione.it • miic8a300d@pec.istruzione.it

www.icdellamargherita.edu.it



All'albo
Al sito web dell'istituto
Alla società Ambiente e Lavoro S.r.l.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI DI MEDICO COMPETENTE
(ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) CIG Z06372CBBE

TRA

l'Istituto Comprensivo "DELLA MARGHERITA" - C.F. 92508780159, con sede in Vizzolo Predabissi (MI), via Verdi n. 3 nella persona del suo legale rappresentante - Dirigente Scolastico Prof.ssa Elena De Silvestri, nella figura del Datore di Lavoro, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo della Margherita

E

La società Ambiente e Lavoro S.r.l. Strada Gragnana, 17 Piacenza P.I. 01312580333 nella persona della Dott.ssa **Francesca Bucci Sabattini nata a Magenta (MI) il** [REDACTED] **che interviene in qualità di Medico Competente ed esperto nel settore della sicurezza negli ambienti di lavoro.**

PREMESSO CHE

VISTO l'art. 18 comma 1 lettera "a" del D.lgs. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del datore di lavoro, quello di nominare il Medico Competente, in possesso dei titoli di cui agli artt. 2 e 38 del D.lgs. 81/2008, per la valutazione dei rischi sul lavoro e per effettuare la sorveglianza sanitaria;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs n.163/2006, modificato dalla legge di conversione del D.L. 70/2011, Legge n. 106 del 12/07/2011, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi e forniture inferiori a €. 40.000,00;

Visto il D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" in vigore dal 17/11/2018;

Visto la Richiesta di preventivo per affidamento triennale del servizio di Medico Competente ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico 81/2008 prot. n. 7001 del 09/09/2022;

Visto il prospetto comparativo delle offerte pervenute per affidamento triennale del servizio di Medico Competente prot. n. 7454 del 19/09/2022;

Firmato digitalmente da ELENA DE SILVESTRI

Vista la determina di aggiudicazione definitiva per affidamento triennale del servizio di Medico Competente ai sensi dell'art. 2 del Testo Unico 81/2008 alla società Ambiente e Lavoro S.r.l. con sede legale nel Comune di Piacenza P.IVA 01312580333 prot. n. 7802 del 26/09/2022;

Considerato che le spese per l'attività suddetta saranno imputate alla specifica voce del programma annuale Attività A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" alla voce "assistenza medico sanitaria" 03/02/003;

VERIFICATA la copertura finanziaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Istituzione scolastica affida alla Società Ambiente e Lavoro S.r.l. l'incarico di Medico Competente, come previsto dal D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., relativamente alle seguenti sedi:

PLESSO	SEDE
INFANZIA "RODARI"	COLTURANO (MI)
PRIMARIA "A. MANZONI"	COLTURANO (MI)
SECONDARIA "DON MILANI"	DRESANO (MI)
INFANZIA "IL GIARDINO DELLE MARGHERITE"	DRESANO (MI)
PRIMARIA " GIOVANNI XXIII"	DRESANO (MI)
INFANZIA "G. RODARI"	VIZZOLO PREDANBISSI (MI)
PRIMARIA "G. CARDUCCI"	VIZZOLO PREDANBISSI (MI)
SECONDARIA "CURIEL"	VIZZOLO PREDANBISSI (MI)
INFANZIA "ARCOBALENO"	SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
PRIMARIA "G. RODARI"	SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dalla Dott.ssa **Francesca Bucci Sabattini**, di seguito indicata come Medico Competente, nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Il Medico Competente, incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti nel D. Lgs. n. 81/2008, artt. 25, 29 comma 1), 40, 41 e, in generale, qualsiasi compito che il decreto citato pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera g), dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel D.Lgs. n. 81/2008, e quindi dovrà:

- **Collaborare** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale.
- **Programmare ed effettuare** la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
- **Informare** per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.
- **Istituire**, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
- **Consegnare**, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle

Firmato digitalmente da ELENA DE SILVESTRI

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e con salvaguardia del segreto professionale.

- **Consegnare** al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
- **Fornire** informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- **Informare** ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
- **Comunicare** per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- **Visitare** gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- **Partecipare** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- **Partecipare** alla riunione periodica annuale.
- In presenza di difficoltà oggettive e per motivate ragioni, il medico competente potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, in possesso degli stessi titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, da lui diretti e coordinati, senza onere aggiuntivo a carico dell'Istituto.
- Sarà, inoltre, sua cura coordinarsi con questa istituzione scolastica per armonizzare i tempi e i modi dell'intervento sanitario, al fine di adeguarlo strettamente alle nostre esigenze.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall'Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

Il Medico Competente presterà il servizio di sorveglianza sanitaria presso la sede dell'Istituto ai fini dell'espletamento delle attività oggetto del contratto. Al fine di ottimizzare e razionalizzare gli interventi ed evitare disagi, ritardi o visite non effettuate per assenza dei dipendenti, le parti di volta in volta concorderanno le date e le modalità della prestazione. Il Medico Competente è autorizzato all'utilizzo delle strutture e delle apparecchiature esistenti presso l'Istituto.

Art. 4 Obblighi dell'Istituto.

L'Istituto per quanto di sua competenza, provvederà:

- a) ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti,
- b) a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine,
- c) a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.)
- d) ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
- e) a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto di sua competenza,
- f) ad assistere, direttamente e o tramite l'RSPP, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro,

Firmato digitalmente da ELENA DE SILVESTRI

- g) a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio,
- h) ad organizzare la riunione periodica di sicurezza,
- i) a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori,
- j) ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici,
- k) ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, ed a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

Art. 5 Compensi

L'importo contrattuale annuo complessivo per l'assunzione dell'incarico di Medico Competente è di **€ 150,00** lordi e onnicomprensivi di qualsiasi ritenuta e/o spesa, + 15,00€ per ogni esposto superiore ai 5, oltre i singoli compensi per i compiti che verranno svolti su richiesta dell'Istituto, secondo le seguenti tariffe: **€ 29,00** per ogni visita medica di base; accertamenti ECG €25,00 CAD, Alcool test 27,00€ CAD, Visiotest 23,00€ CAD, Spirometria 21,00€ CAD valutazione del rachide 10,00 € CAD ; visite mediche periodiche : Ass. amm.vi e DSGA 52,00 €, collaboratori scolastici 50,00€, docenti scuola infanzia 39,00; accessi straordinari o visite per meno 5 lavoratori costo per uscita € 100,00 + costo relativo agli accertamenti; visita medica su richiesta € 29,00 + € 50,00 di uscita; richieste di accessi straordinari per sopralluoghi/ riunione esclusa la periodica € 100,00/ora.

Ai sensi del "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (approvato con decreto del MEF del 3 aprile 2013, n. 55), sarà ammessa solo la fattura elettronica. Il codice univoco di quest'ufficio, relativo al servizio di fatturazione elettronica è: **UKOPKD**.

La Società Ambiente e Lavoro S.r.l assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l'esecuzione dell'incarico. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

La fatturazione delle attività avrà le seguenti scadenze:

- Incarico annuale medico competente: unica quota entro la scadenza annuale.
- Attività sanitaria (visite mediche, accertamenti strumentali) ad esecuzione delle attività.
- Attività straordinarie (accessi straordinari; visita medica su richiesta; accessi straordinari per sopralluoghi/ riunione esclusa la periodica) ad esecuzione delle attività.

ART. 6 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà durata triennale e produrrà i suoi effetti dal 26/09/2022 al 25/09/2025. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi qui di seguito elencate:

- qualora il Committente non adempia agli obblighi indicati negli articoli 4;
- qualora il Prestatore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli artt. 2 e 3 del presente contratto ed assunti verso il Committente.

ART. 8 - OBBLIGO RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Medico Competente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.

Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Medico si impegna a restituire all'Istituto tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta ed a rilasciare una dichiarazione di responsabilità a validità illimitata sull'archivio dati.

In rispetto alla legge sulla privacy il Medico Competente si occuperà del trattamento dei dati sensibili previsti da

Firmato digitalmente da ELENA DE SILVESTRI

obblighi di legge in tema di sicurezza e igiene sul lavoro.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'istituzione scolastica fa presente, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dalla controparte ed acquisiti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità a soggetti cui è riconosciuta da disposizioni di Legge la facoltà ad accedervi.

Le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del suddetto trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

ART.10 - RINVIO E CONTROVERSIE

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di LODI.

Società Ambiente e lavoro S.r.l.
Rappresentante Legale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Silvestri

Firmato digitalmente da ELENA DE SILVESTRI